



REGOLAMENTO ARBITRATI

Federazione Italiana Nuoto

Deliberato dal Consiglio Federale del 2/7/2005

Approvato dalla Giunta Nazionale C.O.N.I. del 9/9/2005

Contiene E.C. approvate da Giunta Nazionale C.O.N.I. del 24/1/2006

Art. 1 - OGGETTO DEGLI ARBITRATI

La risoluzione di ogni controversia insorta tra soggetti della F.I.N. comunque attinente ad attività di ordine sportivo che non rientri nella competenza di altri organi federali di giustizia e nella competenza esclusiva del Giudice amministrativo è devoluta, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto Federale, ad un Collegio Arbitrale.

Art. 2 - PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE E DEL CONTRADDITTORIO

La parte che intende attivare la procedura arbitrale deposita presso la Segreteria Federale tramite raccomandata a/r istanza contenente a pena di inammissibilità:

- nome, cognome e residenza dell'istante nonché della parte nei cui confronti si chiede la procedura arbitrale;
- esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della domanda;
- indicazione specifica dei mezzi di prova di cui intende avvalersi e dei documenti prodotti;
- richieste conclusive da sottoporre all'esame del Collegio arbitrale;
- nomina del proprio arbitro ed accettazione di questi in calce all'istanza separata;
- eventuale elezione di domicilio ai fini delle successive comunicazioni;
- documento comprovante il versamento della tassa di attivazione per le spese di segreteria il cui importo viene annualmente fissato dal Consiglio Federale;
- eventuale nomina del difensore di parte.

Copia della predetta istanza deve essere spedita a cura dell'istante a mezzo raccomandata a/r, alla parte nei cui confronti si chiede la procedura arbitrale. Questa, entro 20 giorni dalla ricezione di copia dell'istanza, provvede a depositare presso la predetta Segreteria:



REGOLAMENTO ARBITRATI

Federazione Italiana Nuoto

Deliberato dal Consiglio Federale del 2/7/2005

Approvato dalla Giunta Nazionale C.O.N.I. del 9/9/2005

Contiene E.C. approvate da Giunta Nazionale C.O.N.I. del 24/1/2006

- le proprie deduzioni sugli elementi contenuti nell'istanza;
- nomina del proprio arbitro ed accettazione di questi con atto scritto;
- documento comprovante il versamento della tassa annualmente fissata dal Consiglio Federale;
- eventuale elezione di domicilio ai fini delle successive comunicazioni;
- eventuale nomina del difensore di parte.

La Segreteria Federale provvede ad inviare le deduzioni e l'atto di nomina dell'arbitro a parte istante.

Qualora, per qualsiasi motivo, la parte non designi il proprio arbitro entro il predetto termine di giorni 20 dalla ricezione dell'istanza, il Presidente della Corte Federale provvede alla integrazione del Collegio Arbitrale.

Il terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio è nominato dagli altri due arbitri entro dieci giorni dal ricevimento della nomina degli arbitri di parte o, in difetto di accordo, dal Presidente della Corte Federale.

Il Collegio provvede, nella prima riunione utile, alla nomina del Segretario del Collegio Arbitrale.

Art.3- REQUISITI DEL COLLEGIO ARBITRALE

Non possono comporre il Collegio arbitrale persone che, in aggiunta alle condizioni ostative di cui all'art. 812 del c.p.c., abbiano procedimenti disciplinari in corso o abbiano riportato, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive superiori a un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate, degli Enti di Promozione Sportiva del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti o che facciano parte di organi elettivi.

I componenti del Collegio arbitrale non devono avere interesse diretto e indiretto con la vertenza in discussione.

Art. 4 - RICUSAZIONE DELL'ARBITRO

La parte può ricusare l'arbitro, che essa non ha nominato, per i motivi di cui all'art. 51 del c.p.c.

La ricusazione è proposta mediante ricorso alla Corte Federale, entro il termine perentorio di giorni dieci dalla notificazione della nomina o della sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione.

La Corte Federale si pronuncia con provvedimento non impugnabile sentito l'arbitro e assunte, quando necessario, sommarie informazioni.

Art.5- ATTIVITA' DEL COLLEGIO ARBITRALE

Il Collegio arbitrale si costituisce ed opera, se non diversamente stabilito dallo stesso Collegio, presso la sede federale. Esso ha poteri ordinatori ed istruttori. Il Presidente provvede alle convocazioni del Collegio e delle parti, avvalendosi della Segreteria Federale con raccomandata a.r. o altro mezzo idoneo almeno 10 giorni prima dell'udienza.

Il Presidente del Collegio o, se nominato, il Segretario, provvede a redigere verbale sommario di ogni udienza, sottoscritto dai componenti del Collegio, che va notificato alle parti che ne fanno richiesta, a cura della Segreteria Generale della F.I.N..

In caso di svolgimento dei lavori del Collegio in sede diversa da quella federale, il Presidente del Collegio trasmette copia dei verbali di udienza alla Segreteria Generale della F.I.N..

Art. 6 – CONCILIAZIONE E TRANSAZIONE

Il Collegio è tenuto ad esperire, prima dell'inizio del procedimento arbitrale, un tentativo di conciliazione tra le parti.

Dell'esito negativo del tentativo di conciliazione si deve dare atto nel verbale di udienza.

In caso di transazione raggiunta tra le parti in corso di procedimento arbitrale, il Collegio redige un verbale sottoscritto dalle parti con il quale viene esonerato dall'obbligo di pronunciare il lodo, nel quale indica gli onorari e le spese di procedimento del Collegio.

In caso di transazione parziale, il procedimento arbitrale prosegue per la definizione dei punti della controversia non definiti.

Le parti possono richiedere al Collegio, al quale è riconosciuta facoltà di diniego, di recepire in un lodo i termini della transazione tra loro intervenuta.

Art. 7 - SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL COLLEGIO ARBITRALE

Nel caso di sostituzione per impedimento, decadenza o dimissioni di uno o più componenti il Collegio, la sostituzione avverrà con le stesse modalità della nomina entro 30 giorni dalla indisponibilità dell'arbitro e ciò non comporterà il rinnovo degli atti di istruzione già compiuti.

Le dimissioni pronunciate successivamente all'assunzione del dispositivo non esplicano nessuna efficacia sulla decisione stessa.

Art. 8 - DELIBERAZIONE E REQUISITI DEL LODO

Il Lodo viene deliberato a maggioranza di voti degli Arbitri riuniti in conferenza personale e redatto in numero tre originali.

Esso contiene l'indicazione delle parti, l'esposizione dei fatti e dei motivi della decisione, il dispositivo, il luogo e la data e la sottoscrizione da parte dei componenti del Collegio.

La sottoscrizione può avvenire anche in luogo diverso da quello della deliberazione e le varie sottoscrizioni possono avvenire, senza necessità di ulteriori conferenze, in luoghi diversi.

Il Lodo è valido anche se sottoscritto dal Presidente e da un solo arbitro, salvo dare atto che lo stesso è stato deliberato in conferenza personale di tutti e dandosi atto che l'altro non ha potuto o voluto sottoscrivere.

Art. 9 – DEPOSITO ED ESECUTIVITA' DEL LODO

Il Collegio Arbitrale provvede al deposito del lodo presso la Segreteria Generale della F.I.N., entro 90 (novanta) giorni dalla data della sua prima riunione. Può essere disposta, con provvedimento motivato, una proroga al termine suddetto.

Per la eventuale proroga del termine di cui al precedente comma o la sua eventuale sospensione, si rinvia a quanto stabilito dall'art. 820 c.p.c.

Il Lodo viene notificato alle parti entro 10 (dieci) giorni dal suo deposito a cura della Segreteria Generale della F.I.N. che provvede alla contestuale pubblicazione dello stesso sul sito web federale.

Entro il medesimo termine il Collegio deposita presso la Segreteria Generale della F.I.N. copia del fascicolo contenente gli atti del procedimento arbitrale.

La mancata esecuzione del lodo entro il termine stabilito dà facoltà alla parte interessata di richiedere l'esecuzione dello stesso con le modalità e nei termini previsti dell'art. 825 del codice di procedura civile.

Il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione.

Art. 10 - ONORARI DEL COLLEGIO ARBITRALE

Gli incarichi di Presidente e di componente del Collegio Arbitrale s'intendono conferiti a titolo oneroso.

Il Collegio, in sede di deposito del lodo, stabilisce gli onorari e le spese del giudizio, applicando le tariffe minime professionali in vigore, che vengono poste a carico della parte soccombente, salva la possibilità, qualora sussistano ragioni di equità, di porle a carico di entrambi le parti.

La Corte Federale su richiesta del Collegio Arbitrale può autorizzare lo stesso, in casi eccezionali di particolare gravità o complessità, a liquidare i compensi arbitrali superando il limite minimo delle predette tariffe professionali.

Art. 11 - MANCATA O RITARDATA ESECUZIONE

La mancata o ritardata esecuzione del Lodo costituisce illecito disciplinare e pertanto è sottoponibile agli Organi di Giustizia federale.

Alla scadenza del termine fissato per l'esecuzione la Segreteria Federale comunica al Procuratore Federale l'inadempimento.

Analoga comunicazione va data al Presidente Federale che può proporre al Consiglio Federale, indipendentemente dalla adozione di sanzioni disciplinari, le seguenti sanzioni amministrative: la sospensione dell'erogazione alla parte inadempiente di contributi, rimborsi o altre somme a qualsiasi titolo dovute.



REGOLAMENTO ARBITRATI

Federazione Italiana Nuoto

Deliberato dal Consiglio Federale del 2/7/2005

Approvato dalla Giunta Nazionale C.O.N.I. del 9/9/2005

Contiene E.C. approvate da Giunta Nazionale C.O.N.I. del 24/1/2006

Art. 12 – NORME FINALI

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le previsioni di cui agli artt. 806 e segg. del c.p.c.

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione della Giunta Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.